



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER OTTENERE LE VARIE LICENZE DI PORTO D'ARMA

Secondo il tipo di porto d'armi che si richiede ci saranno delle precise regolamentazioni da rispettare. Ad esempio:

- **Porto d'armi per difesa personale:** questo permesso è valido un anno e permette il porto d'armi fuori dalla propria abitazione;
- **Porto d'armi per uso sportivo:** consente di utilizzare la propria arma solamente per esercitare tiro a volo o tiro a segno in un centro di esercitazione. L'arma durante il tragitto che porta al centro di esercitazione deve essere scarica;
- **Porto d'armi per uso venatorio;** autorizza al porto di soli fucili da caccia, che possono essere utilizzati solamente nei periodi della stagione venatoria e nelle zone autorizzate.

Oltre al porto d'armi, per trattare armi da fuoco c'è bisogno di richiedere alcuni certificati specifici:

Prendere il porto d'armi: la guida completa

La prima cosa da fare per prendere il porto d'armi è andare alla ASL del proprio Comune di Residenza e **richiedere un certificato che attesti la propria idoneità psico-fisica** per l'utilizzo delle armi da fuoco. Previa presentazione del Certificato di Anamnesi del proprio medico curante. Quindi, dovrete dimostrare di non avere particolari problemi fisici che vi impedirebbero di usare correttamente l'arma e di essere psicologicamente stabili.

Successivamente, vi verrà richiesto di dimostrare che sapete usare l'arma. Chi ha prestato servizio nell'Esercito o in Polizia può portare un certificato che lo dimostri, mentre chi ha frequentato una delle sezioni del **Tiro a Segno Nazionale** dovrà richiedere una certificazione di idoneità al maneggio delle armi.

A questo punto, basterà seguire queste semplici procedure appresso indicate per poter richiedere e prendere il porto d'armi:

- compilare una dichiarazione sostitutiva in cui attestate di “*non trovarvi nelle condizioni ostative della Legge*”. Dopodiché dovete indicare le generalità delle persone che vivono con voi e dichiarare che non siete degli **obiettori di coscienza**. Riguardo agli obiettori di coscienza è stata apportata una modifica nel 2007. Prima di quell’anno chiunque avesse dichiarato di essere obiettore di coscienza non poteva ottenere il porto d’armi. Dal 2007, invece, compilando un modulo specifico si può annullare lo “*status di obiettore*” e di conseguenza è possibile richiedere il porto d’armi;
- sulla richiesta e sul nulla osta dovete allegare due **contrassegni telematici** da 16.00 €. l’uno;
- dopo aver presentato questi documenti è possibile acquistare armi e munizioni, ma ancora non è consentito il porto. Per ottenerlo bisogna far richiesta di autorizzazione alla Questura, compilando il modulo specifico (Denuncia di detenzione e cessione) per il tipo di arma acquistata.

Dopo aver compilato i moduli richiesti, dovete aspettare circa **30 giorni** prima che la Questura vi conceda il porto d’armi. La durata del porto d’armi varia secondo il tipo:

- **porto d’armi per difesa personale**: validità annuale;
- **porto d’armi per uso sportivo**: validità cinque anni;
- **porto d’armi per uso venatorio**: sei anni.

Vi ricordiamo, inoltre, che la compilazione della “*Denuncia di detenzione e cessione*” è obbligatoria anche quando l’arma viene ricevuta in eredità.

Denuncia detenzione e cessione

Come abbiamo visto in precedenza, per trattare con delle armi da fuoco non c’è bisogno solamente del porto d’armi, ma anche di altri certificati specifici. Uno di questo è la denuncia di detenzione e cessione che deve essere presentata nei seguenti casi:

- quando si viene in possesso di armi e cartucce per acquisto personale o per eredità;
- quando si cedono armi e cartucce a terze persone;
- se varia il luogo di detenzione delle armi e delle cartucce;
- in casi si eredita un’arma.

In caso si tratti di armi, la denuncia deve avvenire presso la Questura o il Commissariato di zona o presso la stazione dei Carabinieri competente per il territorio.

Quante armi si possono detenere? Ecco nel dettaglio quanto dichiarato dalla normativa:

- 3 armi comuni da sparo;
- 12 armi sportive;
- numero illimitato di fucili da caccia.

Nel caso in cui desiderate detenere un numero illimitato di armi dovrete farne richiesta al Questore che vi rilascia la **licenza di collezione**.

Ricordate che le armi detenute non possono essere trasportate in altri luoghi, tranne nei casi in cui possedete l'autorizzazione.

Anche la denuncia delle munizioni è sempre **obbligatoria** in alcuni casi:

- cartucce per pistola o rivoltella (per una detenzione massima di 200 pezzi);
- munizioni per fucile da caccia con carica a pallini;
- nel caso in cui avete cartucce a pallini la denuncia scatta all'eccedere dei 1000 pezzi. Il limite massimo di detenzione è 1500 cartucce.

Prendere il porto d'armi: cosa cambia per le Forze Armate e di Polizia?

Le Forze Armate e di Polizia possono girare armati anche quando non sono in servizio senza la necessità di avere il porto d'armi. Anzi, negli ultimi mesi, visto l'allarme terrorismo in Italia, è stato consigliato a tutti gli agenti delle Forze Armate e di Polizia di portare l'arma d'ordinanza anche quando non sono in servizio.

Tuttavia, gli agenti di Polizia e delle Forze Armate possono portare solamente la pistola d'ordinanza, la **Beretta mod.92**. Per la detenzione in casa di altre tipologie di armi anche per loro c'è l'obbligo del porto d'armi.

La procedura per loro è leggermente differente da quella valida per i civili. Infatti, con decreto del Ministro della Sanità "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale" è stato stabilito che il personale in servizio attivo può dimostrare la propria idoneità psico-fisica, necessaria per prendere il porto d'armi, semplicemente presentando l'attestato di servizio presentato dall'Amministrazione di competenza. Questi, quindi, non sono più dovuti al pagamento della certificazione medica.

Collezionare armi: la licenza da prendere

Chi colleziona armi, invece, deve avere una licenza di collezione. Ce ne sono diversi tipi:

- armi comuni da sparo: questa permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe in un numero superiore rispetto a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 12 classificate come sportive);
- armi antiche, artistiche o rare: ovvero quello che riguarda le armi antiche ad avancarica o quelle fabbricate prima del 1890. Con questa licenza è possibile detenere un numero di massimo 8 armi, senza alcun tipo di munizione.

Per richiedere la licenza dovete presentare il modulo alla Questura, al Commissariato di Pubblica Sicurezza o alla stazione dei Carabinieri.

Il modulo può essere presentato o a mano, oppure con raccomandata con avviso di ricevimento. Al modulo, inoltre, dovrete allegare:

- due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle persone conviventi;
- di non essere stato riconosciuto «obiettore di coscienza».

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

Le novità del D.Lgs. 104/2018

Come anticipato molte delle **regole generali per il rilascio del porto d'armi** e la detenzione di armi in casa sono state modificate con il D.Lgs. 104/2018. Ecco nel dettaglio alcune delle novità introdotte dal provvedimento:

- la durata per il porto d'arma lunga è stata ridotta da 6 a 5 anni. Nella licenza, inoltre, dovrà essere indicato il numero massimo di munizioni acquistabili;
- si potrà inviare la **denuncia di detenzione armi** anche in **via telematica**, purché se ne dia informazione agli stessi uffici ai quali sarebbe stato fatto riferimento nel caso di denuncia tradizionale (ossia Questura o Stazione dei Carabinieri);
- la denuncia va effettuata anche per quei caricatori di capacità superiore a 10 (armi lunghe) e 20 (armi corte) colpi;
- le armi camuffate vanno intese al pari delle armi da guerra;
- per l'uso sportivo viene innalzato il limite di armi detenibili, passato da **6 a 12**;
- i collezionisti possono sparare al massimo 62 colpi per la prova di funzionamento - da effettuare con cadenza non inferiore ai 6 mesi - purché entro le 24 ore dall'acquisto delle apposite munizioni;
- le **armi di categoria A6 e A7** (armi demilitarizzate e a percussione centrale) possono essere possedute solo dai tiratori sportivi iscritti alle federazioni riconosciute dal CONI, alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale o alle Associazioni dilettantistiche di tiro a segno affiliate al Coni.

N.B. il **certificato medico per l'idoneità psico-fisica** potrà essere rilasciato esclusivamente da: *“uffici medico-legali; Distretti Sanitari delle Aziende Sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato; dai singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco o da medici militari, purché siano in servizio permanente e in attività di servizio”*.

Sul nostro sito internet www.tsnlecce.it potete trovare nella sezione “Risorse e documenti” le domande occorrenti.